

STUDIO LEGALE
Avv. Enrico Gaffo e Avv. Sara Zaffaina
Via Cavour, n. 29
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 605237 – Fax 0423 605237
E-mail: info@avvocatigaffozaffaina.it

TRIBUNALE DI TREVISO
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
PATRIMONIO DEL DEBITORE AI SENSI DELLA L. 3/2012 E
DEL D.L. 14/2019

La signora TERZARIOL LARA, nata a _____ (TV) in data _____, C.F.: _____, residente in Via _____ n. _____ (TV), rappresentata e difesa, giusta procura allegata (**all. 1**), dall'avv. Enrico Gaffo del Foro di Treviso (C.F. GFFNRC71L13F443H) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale in Montebelluna (TV), Via Cavour n. 29, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC enricogaffo@pec.ordineavvocatitreviso.it

INDICE GENERALE

- A) **PREMESSE**

- B) **SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA**
 - 1. *Requisito soggettivo*
 - 2. *Requisito oggettivo*
 - 3. *Presupposti di ammissibilità*
 - 4. **Documenti obbligatori**

- C) **RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO**

- D) **SITUAZIONE PATRIMONIALE**



1. *Stato Attivo*
2. *Stato Passivo*

E) FABBISOGNO PERSONALE

F) CONCLUSIONI – LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL DEBITORE

A) PREMESSE

Con istanza depositata presso l'organismo di composizione della crisi del Comune di Treviso in data 04.03.2024, la ricorrente Lara Terzariol ha chiesto la nomina di un professionista quale Organismo di Composizione della Crisi ex 269, co. 2 CCII; con comunicazione datata 04.04.2024, l'Organismo ha nominato OCC la Dott.ssa Chiara Manzonetto (**all. 2**), con studio a Castelfranco Veneto (TV) alla Via Roma n. 32 la quale ha provveduto ad accettare l'incarico in data 08.04.2024 (**all. 3**)

tanto premesso

la ricorrente in qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende richiedere l'apertura di una procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 268-277 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - D.L. 14/2019.

Sussiste la competenza del Tribunale di Treviso avendo la ricorrente residenza a Treviso.

B) SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo, i presupposti di ammissibilità, nonché la documentazione obbligatoria ai fini dell'applicazione della L. 3/2012 e del D. Lgs 14/2019.

1. *Requisito soggettivo*

Ai sensi dell'art. 65, co. 1, CCII, la ricorrente non è soggetta né assoggettabile a



procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla L. 3/2012 né dal D. Lgs. 14/2019, non avendo mai presentato, né usufruito, di procedimenti di composizione della crisi.

A tal fine, per meglio operare una valutazione del suo stato di sovraindebitamento, si rinvia alla copiosa documentazione attestante la situazione economica e patrimoniale della stessa.

2. Requisito oggettivo

La ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 14/2019. Pertanto, la procedura che la ricorrente intende proporre è quella della liquidazione controllata del patrimonio così come prevista dagli artt. 268-277 C.C.I.I.

3. Presupposti di ammissibilità

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, CCII, la ricorrente:

- non è soggetta, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla l. 3/2012 e dal CCII;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni (né mai), ad uno dei procedimenti previsti dall'art. 72 del CCII;
- non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L.3/2012;
- ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o dolo, né risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

4. Documenti obbligatori



Oltre alla documentazione offerta di propria iniziativa e allegata al ricorso, a sostegno di tutto quanto esposto, il debitore dichiara di fornire – sin d’ora – i documenti obbligatori ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in particolare la domanda è corredata dall’elenco:

- a) di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (**all. 4**);
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio (**all. 5**);
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (**all. 6**);
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni (**all. 7**);
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (**all. 8**)

Si allega, inoltre, la relazione dell'OCC (**all. 9**).

Ritenuta la completezza della documentazione prodotta, resta, peraltro, ferma la piena disponibilità della ricorrente, in qualunque fase della presente procedura, ad offrire tutti i dati, i documenti e le informazioni che dovessero essere di volta in volta ulteriormente richiesti.

C) RAGIONI DEL SOVRAINDEBITAMENTO

La Sig.ra Terzariol versa in uno stato di sovraindebitamento a causa della crisi dell’attività del marito dove era assunta in qualità di impiegata a tempo indeterminato.

La ricorrente è coniugata in regime di separazione dei beni con il signor **TERZARIOL**, questi era titolare di un’impresa individuale, “**J**”

dal novembre 2003, con sede in Vazzola (TV) e denominazione di impresa artigiana. L’attività prevalente era la progettazione di prodotti di carpenteria metallica e di componenti metallici da taglio laser e a plasma.

Fino all’anno 2012, l’attività del marito non aveva problemi, con il fatturato in crescita ed utili positivi.



La famiglia della signora Terzariol risiedeva a _____, in abitazione in comproprietà dei coniugi al 50 % (**art. 10**); poiché, come anticipato, la situazione economica familiare era favorevole, la ricorrente ed il marito decisero nel 2009 di acquistare un terreno in località _____ sempre a _____, per costruirvi la nuova casa di famiglia, destinando il precedente immobile di _____ alla madre della sig.ra Terzariol.

Per procedere all'acquisto ed alla costruzione dell'immobile venne chiesto ed erogato un mutuo fondiario con erogazione a stati di avanzamento lavori per la somma di € 700.000 dalla Banca Popolare di Cividale; il mutuo venne concesso senza problemi, essendo i coniugi in possesso tutti i requisiti ed i parametri economico patrimoniali richiesti per ottenere il finanziamento.

Il mutuo venne concesso per una durata mesi 300 (trecento). La Banca di Cividale S.p.A., con contratto stipulato in data 25.6.2009 (Rep. 28004 - Racc. 11972 a rogito del notaio Umberto Cosmo), aveva inoltre erogato contestualmente alla stipula, la quietanzata somma di € 200.000,00 in regime di preammortamento quale primo versamento rateale.

Nel 2011, per poter terminare i lavori, venne richiesto un secondo mutuo ipotecario per il valore di € 250.000,00: l'ipoteca volontaria venne iscritta sull'immobile di Via Milazzo.

Purtroppo, nel 2012 la crisi che ha interessato l'Italia dal 2009, ha colpito e coinvolto anche l'attività del signor Fier e da quel momento sono iniziati i problemi economici, con numerosi insoluti da parte dei clienti, da cui se ne è conseguito un grave squilibrio finanziario.

Persistendo le difficoltà nel rientro degli insoluti dai clienti, le banche hanno iniziato a chiedere i rientri delle esposizioni; la ricorrente ed il marito hanno fatto ricorso anche ai risparmi personali, ma la situazione non dava segni di miglioramento.

Tale situazione sfociò nell'aprile 2014 con la presentazione di istanza di concordato preventivo poiché non vi era più modo di recuperare: tutti i beni del signor Fier vennero devoluti ai creditori sia aziendali che personali, data l'omologa del



concordato nel febbraio 2015.

Dal 2008 al 2012 i redditi della ditta individuale e di conseguenza del signor Fier erano tali per cui gli impegni economici assunti potessero essere ampiamente sostenuti.

Lo scenario ovviamente è cambiato e si è capovolto al momento della presentazione del concordato, poiché tutte le risorse economiche della famiglia vennero utilizzate per evitare il fallimento dell'azienda.

Nel 2016, veniva disposta la cessione dell'impresa individuale ad una SRL, conclusasi solo nel 2019 e contestualmente i signori Fier e Terzariol vennero assunti come dipendenti, per essere poi però improvvisamente licenziati nel 2020.

Da quel momento, non potevano più residuare risorse sufficienti al pagamento delle rate dei due mutui in essere, contratti per l'acquisto del terreno e la costruzione della casa di abitazione.

La sig.ra Terzariol ha dovuto provvedere al sostentamento della famiglia esclusivamente con il sussidio NASPI fino al 2022. Nel 2023, ha trovato impiego a tempo indeterminato come contabile presso la società Terre di Venezia S.r.l.

In seguito al perdurante inadempimento del pagamento delle rate dei mutui, Banca Popolare di Cividale ha risolto il finanziamento fondiario, risultando creditrice per la somma complessiva di € 1.076.790,17, dei quali € 639.121,99 a titolo di capitale residuo al 31.7.2015, per quota capitale su 21 rate scadute e non pagate tra il 30.11.2013 e il 31.7.2015, € 67.166,29 per quota interessi maturata sino al 31.7.2015 sulle rate insolute ed € 337.218,22 per interessi convenzionali di mora dall'1.8.2015 al 15.9.2022.

In data 4.12.2020, la società POP NPLs 2020 S.r.l. ha concluso con la Banca di Cividale S.C.p.A., quale Istituto incorporante la Banca di Cividale S.p.A., un contratto avente ad oggetto la cessione *pro soluto* di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori classificati a sofferenza. Tra i crediti oggetto di cessione (con conseguente efficacia – giusta quanto previsto dall'art. 58, commi 3 e 4, TUB – nei confronti della POP NPLs 2020 S.r.l. delle ipoteche volontarie descritte ai precedenti paragrafi 3 e 8)



sono compresi quelli derivanti dal mutuo fondiario e dal finanziamento fondiario rispettivamente stipulati in data 31.1.2011 e 25.6.2009 tra l'allora Banca di Cividale S.p.A. e i signori Lara Terzariol, contratti risolti dal soggetto all'epoca titolare dei crediti a seguito dell'inadempimento della parte finanziata all'obbligazione restitutoria.

In esito alla cessione, la POP NPLs 2020 S.r.l. - è intervenuta ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare n. 719/2017 R.E. del Tribunale di Treviso; a causa di tale procedura Esecutiva Immobiliare (RGE 719/2017), in data 27 ottobre del 2022, venne venduto all'asta l'immobile sito nel Comune di

così censito:

- Sezione C, Foglio 9, mapp. 548, sub. 1, area urbana di mq 184;
- Sezione C, Foglio 9, mapp. 548, sub. 2, categoria A/2, classe 2, vani 9,5;
- Sezione C, foglio 9, mapp. 548, sub. 3, categoria C/6, classe 5, mq 16.

Il suddetto immobile venne venduto all'asta al prezzo base di € 187.500,00.

Successivamente, venne avviata, nei soli confronti della signora Terzariol, la procedura esecutiva R.G.E. 318/2022 presso il Tribunale di Treviso, con oggetto la quota intestata alla ricorrente dei beni siti in , pari al 50% dell'intero.

D) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Per soddisfare i creditori, la ricorrente intende avvalersi della procedura di liquidazione controllata del patrimonio e a tal fine procede ad illustrare la situazione relativa a tutti i propri beni e redditi e quella attinente alle pretese dei creditori, oltre a dare conto delle proprie necessità di vita, con indicazione delle spese correnti.

1) Stato Attivo

La Sig.ra Terzariol è proprietaria per la quota del 50 % di un immobile sito in località Costabella a Conegliano (TV) così catastalmente censito:



Catasto dei fabbricati:

N. 1

- 1) Sezione C, Foglio 6, part. 686, sub. 1, Categoria A/8, classe 1, vani 18, rendita catastale € 1.794,17;

N. 2

- 2) Sezione C, Foglio 6, particella 686, sub. 2, categoria C/6, classe 3, consistenza 64 mq, rendita catastale € 193,36.

La ricorrente risulta proprietaria altresì, per la quota di 157/2000, del M.N. 600 del foglio 19, ovvero di una porzione della strada che dà accesso alla lottizzazione, in via Costabella.

Vedasi allegato 10.

Tali beni sono stati oggetto di perizia tecnica d'ufficio, su ordinanza del Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, Dott. Leonardo Bianco, per la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 318/2022. (**all. 11**).

Il valore di vendita forzata della quota è stato quindi stimato dal perito Dott. Ing. Fabio Zanette in € 525.000, con offerta minima pari ad € 393.750,00.

Si deve tenere in considerazione in primo luogo la minor appetibilità che può riscuotere la vendita all'asta di una quota di un immobile, in particolare come quello di specie. Considerando la difficoltà di poterlo allocare in vendita forzata quindi, è stata raccolta una proposta di acquisto da un interessato edotto della presentazione di tale ricorso per la liquidazione controllata e quindi consapevole che l'eventuale acquisto passa attraverso tale procedura stessa.

L'offerta, che consiste in una somma superiore rispetto all'offerta minima per la partecipazione all'asta, così come stimata dall'esperto nominato dal Giudice dell'esecuzione, è pari ed € 400.000,00.

Si allega la proposta (**all. 12**).

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare, si segnala che la signora Lara Terzariol possiede un'autovettura Fiat, targata **BO 551 C**, anno di prima immatricolazione 27



Risulta quindi infine evidente, avuto riguardo alla situazione patrimoniale complessiva, la importante incapacità reddituale della ricorrente di far fronte alla situazione debitoria.

Valore stimato del patrimonio immobiliare	393.750,00
Valore patrimonio mobiliare	0,00
Valore complessivo del patrimonio	393.750,00

2) Stato Passivo

L'esposizione debitoria della ricorrente è stata oggetto di verifica da parte del medesimo e del Gestore della Crisi sulla base dei dati risultanti dalle banche dati (Centrale Rischi, Crif) e della documentazione prodotta dalla Sig.ra Terzariol (**all. 20-21**).

La ricorrente risulta essere debitrice delle seguenti somme:

CREDITORE	TIPOLOGIA DI DEBITO	Debito Residuo	% Tot.
Comune di Conegliano	IMU – privilegiato	11.635,00	0,65%
AMCO Asset Management Company SPA	Mutuo chirografo da garanzia prestata a favore di Fier Franco	428.609,00	23,96%
POP NPLS 2020 S.R.L.	Mutuo Ipotecario immobiliare	1.014.533,00	56,66%
FUTURA 2019 S.R.L.	Mutuo Chirografo da garanzia prestata a favore di Fier Franco	160.294,00	8,95%
PENELOPE SPV S.R.L.	Mutuo Chirografo da garanzia prestata a favore di Fier Franco	10.956,00	0,61%
MB CREDIT SOLUTIONS SPA	Mutuo Chirografo da garanzia prestata a favore di Fier Franco	176.121,00	9,83%



TOTALE		1.802.148,00	100%
--------	--	--------------	------

Il complessivo ammontare dei debiti riferibili alla Sig.ra Terzariol è di € **1.802.148,00** (cfr all. 4): di questi si precisa che € 775.980,00 sono debiti di garanzia prestata a favore del marito Fier Franco.

Si rimette la documentazione più rilevante di supporto, utilizzata per la verifica del passivo.

E) FABBISOGNO PERSONALE

Le spese personali mensili della ricorrente, necessarie per il proprio sostentamento, sono state quantificate ed esposte nella seguente tabella.

Spese familiari	Mensili	Annuali
Spese alimentari	275,00	3.300,00
	0,00	0,00
Telefoni, internet e altro	218,00	
Ricreazione / cultura /sport	0,00	0,00
Utenze	589,00	7.068,00
Scuole/Università/Master	0,00	0,00
Spese auto-moto e trasporti	102,00	1.224,00
Canone locazione	0,00	0,00
Spese mediche	51,00	612,00
Assicurazioni infortuni, casa e r.c.	0,00	0,00
Spese abbigliamento	31,00	372,00



Altro	515,00	6.180,00
Totale	1.781,00	21.372,00

Stipendio netto mensile € 1600,00 circa.

Si evidenzia che il tenore di vita della Sig.ra Terzariol è assolutamente modesto.

Confrontando le spese sostenute dalla ricorrente per il sostentamento familiare mensile con l'indice di povertà assoluta, così come consultabile dal sito dell'Istat al seguente indirizzo: <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>; considerando altresì la tipologia familiare della signora Terzariol (2 persone tra i 30 e 59 anni, e una persona tra 18 e 29 anni residenti al nord Italia in un comune con una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti) si rileva una soglia di **povertà assoluta** nel 2022 pari a **Euro 1.541,97**.

L'ISTAT considera come assolutamente povera una famiglia che sostenga una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Ne deriva che la stessa ricorrente percepisca uno stipendio insufficiente al mantenimento familiare: è per questo motivo che si trova anche costretta a farsi aiutare dall'anziana madre e dal figlio maggiore, per poter sopportare le spese quotidiane, non entrando alcun altro reddito in famiglia.

Si allegano per completezza gli estratti conto, a testimonianza del fatto che non vi siano spese superflue e tutto sia utilizzato per vivere. (**all. 22 e 23**)

F) CONCLUSIONI - LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL DEBITORE

Facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 283 D.Lgs. 14/2019, per fattori non previsti, non prevedibili e non imputabili alla stessa.

La ricorrente dispone di un patrimonio liquidabile, consistente nell'immobile sito in



Costabella, di cui si allega proposta di acquisto raccolta per il 50%, quota di proprietà della signora.

Relativamente alla quota di 157/2000 del mappale alla stesa intestato, lo stesso perito incaricato di redigere la CTU nell'ambito della procedura esecutiva sopra richiamata ne ha quantificato un valore nullo e non liquidabile.

Considerato lo stipendio mensile pari ad € 1.600,00 circa, necessario al sostentamento familiare, in previsione anche della necessità di dover sostenere un affitto, si chiede di poter ricorrere alla procedura della liquidazione controllata.

Tutto ciò premesso la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e ss. CCII, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;
- disporre che dal momento di apertura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- indicare, ove ritenuto necessario, i limiti di quanto occorrente al mantenimento della famiglia della ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 268, co. 4, CCII;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di legge disponendo che, all'esito del provvedimento di apertura, lo stesso provveda agli adempimenti di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012, confermandosi preferibilmente l'attuale Gestore della Crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Chiara Manzonetto di Castelfranco Veneto (TV);
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del Decreto;
- impartire ogni altra disposizione necessaria o opportuna.



Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice, si allegano:

1. Procura Terzariol Lara;
2. Nomina Gestore della Crisi
3. Accettazione incarico Gestore
4. Elenco creditori con indicazione delle somme
5. Elenco beni
6. Dichiarazione atti di disposizione
7. Dichiarazione dei redditi: Modello Unico dal 2019 al 2023
8. Dichiarazioni dei redditi
9. Relazione particolareggiata Gestore della Crisi
10. Visure catastali per soggetto
11. Perizia tecnica d'ufficio – Pr. Es. Imm. R.G.E. 318/2022
12. Proposta di acquisto
13. Visura PRA e libretto automobile
- 14.a Saldo conto corrente Postepay
- 14.b Saldo conto corrente N.26
15. Buste paga
16. Documentazione medica e disoccupazione Fier Franco
17. Certificato contestuale di residenza e stato famiglia
18. Autodichiarazione
19. Autodichiarazione Terzariol Lara
20. Visura Centrale dei Rischi Banca d'Italia
21. Visura Crif



STUDIO LEGALE
Avv. Enrico Gaffo e Avv. Sara Zaffaina
Via Cavour, n. 29
31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423 605237 – Fax 0423 605237
E-mail: info@avvocatigaffozaffaina.it

22. Estratti conto Postepay da 2019 a 2024

23. Estratti conto N.26 da 2019 a 2024

Ai sensi del DPR 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e che il Contributo Unificato dovuto ammonta ad € 98,00.

Con osservanza.

Montebelluna (TV), 27/11/2024

Avv. Enrico Gaffo



